

secondo la redazione della Commissione, tale coadiuvamento può estendersi anche al servizio interno.

Se questo fosse, ognuno vede che, rapporto al servizio delle carceri giudiziarie, possono verificarsi degli inconvenienti di non poco rilievo, in quanto, non dirò alla sicurezza, ma alla segretezza dei detenuti tanto necessaria durante il processo. Come questa può ritenersi infatti abbastanza garantita dai guardiani o custodi ordinari che sono già noti all'autorità giudiziaria, e ne godono la fiducia appunto per la qualità delle loro funzioni, non così può dirsi di quei militari che potessero essere chiamati in sussidio al servizio non solo esterno, ma anche interno senza che ne fosse avvertita la stessa autorità, come avverrebbe quando il coadiuvamento fosse di ordinaria attribuzione e competenza. Onde io desidererei dalla Commissione e dal Ministero una spiegazione in proposito, secondo la quale fosse bene stabilito che al servizio interno delle carceri non possono essere chiamati altri militari ed altri agenti diversi dalle guardie, salvo, bene inteso, il caso di assoluta necessità, come sarebbe di ammutinamento o ribellione di detenuti o di altri simili gravi frangenti, nei quali il bisogno di mantenere l'ordine, la istantaneità della chiamata e la stessa precarietà del servizio possono mettere al coperto da ogni altro inconveniente e pericolo.

**GUERZONI, relatore.** Io credo che siamo più d'accordo coll'onorevole Bortolucci, di quello che a prima vista possa parere.

L'onorevole Bortolucci vuole che il servizio interno delle carceri sia esclusivamente affidato alle guardie carcerarie, e non vorrebbe che penetrasse nelle carceri altro corpo armato, se non quando accadesse qualche straordinaria sommossa, o ribellione. Ma questo è appunto quello che esprime chiaramente il progetto della Giunta, ed anche quello del Ministero, poichè in quelle parole *ove il bisogno lo richieda* vi è l'ipotesi di tutto quanto possa accadere nelle carceri, che richiegga appunto l'intervento della forza armata. Non si sarebbero potuti specificare i singoli casi, il caso di ribellione, ecc.; era necessario di adottare una formola generale che abbracciasse tutti gli eventi possibili.

Noi crediamo che la nostra redazione risponda interamente anche al concetto dei preopinanti che hanno creduto di muoverci censura.

**DI SAN MARZANO.** Certo la Commissione intenderà la cosa come l'ha esposta l'onorevole relatore, ma l'articolo 1 pare accenni in modo diverso, perchè quella frase non contempla soltanto il caso di forza maggiore, di un movimento tumultuario nell'interno del carcere, ma si potrebbe applicare a tante altre cose, e, tra le altre, anche alla deficienza del personale carcerario.

La frase *ove il bisogno lo richieda* si può applicare a casi differenti, e io non credo che si possa stabilire per legge che si abbia ad impiegare la forza armata nei servizi interni delle carceri, che frazioni dell'e-

sercito possano essere quasi normalmente adoperate in tale servizio.

Perciò pregherei l'onorevole ministro che mi voglia favorire una risposta con cui distruggere questo dubbio, perchè altrimenti si potrebbero adoperare i nostri soldati nel servizio ordinario delle carceri, non solo per la guardia dei detenuti che lavorano all'esterno, ma anche per i servizi dei detenuti che sono nell'interno delle carceri.

**ALLI-MACCARANI.** Le leggi a me piace che sieno formulate in modo da comprendere principii generali senza dettagli, i quali s'attengono all'applicazione. Con questo criterio esaminando l'articolo in questione, per dire il vero, io divido l'opinione dell'onorevole relatore, inquantochè, tra le due redazioni del primo articolo, trovo che in sostanza non vi è discrepanza. Tanto il progetto del Ministero, quanto quello della Commissione vogliono stabilire che il servizio delle carceri sia fatto da un corpo di guardie appositamente a ciò distinto, e vogliono escludere che queste guardie vengano impiegate in altri uffici, e specialmente in quei servizi che qualche volta in addietro gli si attribuivano, di accompagnare i carcerati dall'uno all'altro stabilimento. Se esamino i due articoli, ambidue mi dicono questo, ma l'articolo della Commissione lo dice in un termine più complessivo e in modo che dà luogo a migliore applicazione, inquantochè indica nel primo paragrafo tutte le attribuzioni che si danno alle nuove guardie, e poi scende nel secondo paragrafo alla eccezione unica, per la quale si vuole che le guardie non possano essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti.

È semplice il modo di dire, è veramente italiano per me, e comprende tutti i casi.

Ma un'obbiezione veniva accampata dall'onorevole Di San Marzano. Egli diceva: badate, siccome nell'interesse pubblico sta che nelle carceri il servizio sia fatto soltanto dalle guardie, così quando avete detto che talvolta possono essere coadiuvate dalla forza armata, quasi date facoltà che in casi eccezionali, altre guardie fuori di quelle che sono carcerarie possano prestare servizio.

In apparenza la obbiezione ha aggiustatezza, ma se esaminiamo la questione con tutto il criterio grammaticale, troviamo che è espresso benissimo l'articolo in modo da escludere ciò che escludere si vuole. Se l'articolo avesse parlato di guardie in genere, potrebbe nascere confusione e credersi che i carabinieri, i militari, insomma le persone a cui è affidato il servizio delle armi, potessero essere rimosse dalla loro destinazione principale e temporaneamente applicate al servizio carcerario; ma quando si adoperano le parole *forza armata* e la si incarica, non di cooperare, ma di *coadiuvare*, con questa parola s'indica abbastanza quello che noi vogliamo, inquantochè si fa relazione all'attitudine rinforzante degli altri agenti; cosicchè rimane